

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. F.M. avverso la decisione del 5 novembre 2010, depositata il 23 marzo 2011, notificata alla stessa il 4 aprile 2011 avverso la decisione in data 5/11/10 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi nove;

la ricorrente, avv. F.M. , non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato è presente l'avv. T. B.;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso l'avv. Tito Bortolato, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## **FATTO**

Con deliberazione del 5 novembre 2010 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia infliggeva all'Avv. F.M. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi nove, ritenendola responsabile delle seguenti violazioni:

“violazione degli artt. 5, 6 22, 38, 40 e 60 C.D.F., approvato dal CNF il 17.4.97 e recepito dal COA di Venezia il 2.6.97, come modificato dal CNF il 16.1.99, il 25.10.2002 e il 26.1.2006, e recepite le modifiche dal COA di Venezia il 15.11.99, l'11.11.2002, e il 20.2.2006, in relazione all'art. 38 R.D.L. 1578/33, come modificato dalla Legge 36/34, perché incaricata di promuovere due controversie nell'interesse di E. O. nel 2003, nonostante reiterati solleciti della parte e, successivamente del nuovo difensore, Avv. R. P., non rendeva le dovute informazioni sullo stato delle controversie stesse e non consegnava i fascicoli di atti e documenti, con ciò contravvenendo ai doveri di colleganza, d'informazione alla parte assistita e di restituzione dei documenti ricevuti per l'espletamento dell'incarico e, nell'ipotesi, di dare esecuzione al mandato ricevuto. Con ciò contravvenendo al dovere di dignità, decoro, lealtà e correttezza”.

Avverso la suddetta deliberazione, depositata il 23 marzo 2011, e notificata all'incolpata il 4 aprile 2011, l'Avv. F.M. proponeva ricorso con atto depositato il 26 aprile 2011.

La ricorrente evidenziava i seguenti motivi di ricorso.

Preliminarmente eccepiva la nullità del procedimento e della relativa decisione in considerazione dell'omessa regolare instaurazione del contraddittorio all'udienza del 5 novembre 2010, in relazione alla quale l'incolpata avrebbe tempestivamente comunicato al COA di Venezia la propria impossibilità a comparire per un legittimo impedimento fisico.

In secondo luogo, l'incolpata lamentava l'erroneità e la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in quanto il COA di Venezia non avrebbe indicato compiutamente le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della pronuncia di condanna e comunque non avrebbe tenuto in alcun conto la tesi difensiva sostenuta dall'incolpata.

Inoltre, l'Avv. F. M. lamentava la non sussistenza degli illeciti disciplinari contestati, sostenendo di aver sempre correttamente adempiuto ai mandati professionali ricevuti dalla sig.ra O., nonché di aver sempre di aver sempre tenuto al corrente sia la cliente sia il collega subentrato circa il reale andamento delle pratiche. Concludeva, in via principale, per il proscioglimento; in subordine, per la mitigazione della sanzione irrogata.

All'udienza del 21 maggio 2015 e alla successiva del 16 luglio 2015, il procedimento veniva rinviato su richiesta dell'Avv. F. M..

All'udienza del 24 ottobre 2015, l'Avv. F. M. chiedeva rinvio per impedimento depositando all'uopo certificato medico attestante distorsione alla caviglia. Il Collegio non accoglieva

tale richiesta, come da motivazione che verrà evidenziata nella parte in diritto del presente provvedimento e, pertanto, le parti presenti concludevano come da separato verbale.

### **DIRITTO**

Il Collegio, in via preliminare, non accoglie la richiesta di rinvio dell'odierna udienza presentata dall'Avv. F. M., in quanto la documentazione medica prodotta non comprova l'esistenza di un impedimento assoluto a comparire, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione e di questo Consiglio di seguito richiamata.

Il ricorso, così come proposto, appare ammissibile.

Va rilevato che, a fronte della notificazione della decisione del Consiglio dell'Ordine di Venezia, avvenuta il 4 aprile 2011, l'incolpata ha depositato ricorso presso lo stesso Consiglio dell'Ordine il 26 aprile 2011.

Ed infatti se è pur vero che l'atto è stato acquisito al protocollo del Consiglio dell'Ordine, oltre il 20° giorno di cui al combinato disposto degli artt. 50 comma 2 RDL n. 1578/1933 e 59 comma 1 RD n. 37/1934, il ricorso va considerato tempestivo poiché depositato l'ultimo giorno utile, essendo il 24 aprile 2011 domenica e festivo il 25 aprile 2011.

Con il primo motivo, la ricorrente censura la deliberazione impugnata sotto il profilo della violazione del contraddittorio realizzatasi all'udienza del 5.11.2010, in relazione alla quale l'incolpata avrebbe tempestivamente comunicato al COA di Venezia la propria impossibilità a comparire per legittimo impedimento fisico.

Sul punto occorre precisare come l'Organo giudicante – nel corpo del provvedimento impugnato – dia conto della circostanza relativa al rinvenimento postumo, all'interno del fascicolo di causa, di un *fax* inviato in data 5. 11. 2010 dall'Avv. M. al C.d. O. attraverso il quale l'incolpata comunicava la propria impossibilità a comparire in ragione di un generico 'stato di malattia' (che la medesima dichiarava mediante presentazione di un c.d. 'attestato di malattia telematico') per il periodo compreso tra il 4 e l'8 novembre 2010.

Il Giudice di prime cure, nel confermare di non aver preso in considerazione tale *fax* per non averne avuta tempestiva conoscenza, osservava non solo l'irritualità della comunicazione *de qua*, (quantomeno con riguardo alle modalità di invio all'Organo disciplinare), ma soprattutto l'assoluta inidoneità della stessa a comprovare un qualsivoglia legittimo impedimento dell'incolpata, vista la palese genericità dell'attestazione, non essendovi indicato neanche lo stato patologico asseritamente sofferto dall'Avv. F. M..

Il motivo è privo di fondamento atteso che dalla documentazione prodotta dall'incolpata davanti al COA non risultava provato un suo impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questo CNF è infatti costante nel ritenere che l'incolpato non ha diritto al rinvio della seduta, qualora non dimostri il carattere assoluto dell'impedimento a comparire.

Nel giudizio disciplinare dinanzi al CNF l'incolpato ha diritto a ottenere il rinvio dell'udienza dinanzi ad una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (cfr. Cass. Sez. Un. 24.1.2013 n. 1715 e CNF sentenza 22.12.2014 n. 205).

Con il secondo motivo, l'incolpata censura l'erroneità e la carenza motivazionale del provvedimento impugnato: a suo avviso, il COA di Venezia non avrebbe infatti compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della pronuncia di condanna e comunque non avrebbe fatto alcun riferimento alla tesi difensiva sostenuta dall'incolpata.

Giurisprudenza costante di questo CNF ritiene che la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, rendendone necessaria tutt'al più un'integrazione (cfr. CNF sentenza 26.9. 2014 n. 116; CNF sentenza 16.4.2014 n. 66).

Sul punto, non ci si può esimere dal sottolineare come, nel caso di specie, la parte motiva del provvedimento appaia ben strutturata, con precisa e dettagliata indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della decisione. Pertanto, non solo la motivazione non è carente, ma non necessita di alcuna integrazione. Il motivo quindi non è fondato.

L'Avv. F. M. lamenta inoltre la non sussistenza degli illeciti disciplinari contestati, sostenendo di aver sempre correttamente adempiuto ai mandati professionali ricevuti dalla sig.ra Ostanello, nonché di aver sempre tenuto al corrente sia la cliente sia il collega subentrato circa il reale andamento delle pratiche.

Sul punto, occorre sottolineare che i fatti oggetto dell'incolpazione (omesso compimento di attività professionali secondo il mandato ricevuto, omessa informazione al cliente e mancata restituzione dei fascicoli di atti e documenti al cliente stesso, inosservanza del dovere di colleganza con il collega subentrato all'incolpata) sono stati ampiamente provati nel corso dell'istruttoria, sia sulla base delle testimonianze rese che della documentazione acquisita.

Sul loro reale accadimento non è dunque necessario indugiare.

Essi costituiscono, secondo costante giurisprudenza, violazione di specifici doveri previsti e sanzionati dal Codice deontologico previgente agli artt. 5, 6, 22, 38, 40 e 60.

In particolare, si richiamano i seguenti precedenti giurisprudenziali su casi analoghi: "L'avvocato deve consegnare al cliente i documenti richiesti, anche quando quest'ultimo non abbia provveduto al pagamento delle spese e competenze legali; sicché il professionista che omette la consegna, commette illecito disciplinare" ( cfr. Cass. Sez. Un. 17.11.2011 n.

24080); “Commette illecito deontologico l’avvocato che accetti il mandato ed omette di svolgerlo, dando false informazioni ovvero omettendo di fornirle” (CNF sentenza 29.12.2014, n. 215); “L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 (inadempimento del mandato), sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita, e dell’art. 40 (obbligo di informazione), sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato del codice deontologico” (CNF sentenza 24.7.2014, n. 102); “Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.” (CNF sentenza 30.12.2013, n. 223); “Integra violazione degli artt. 22, canone II e 30 c.d.f., siccome lesiva dei principi di correttezza e di lealtà che sottendono al rapporto di colleganza tra avvocati, la condotta del professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali” (CNF sentenza 22.10.2010, n. 109).

La responsabilità disciplinare dell’Avv. F. M. va pertanto confermata.

Va infine evidenziato che la ricorrente deduce l’eccessività della sanzione inflittale, chiedendone comunque la mitigazione e la richiesta va esaminata alla luce dell’art. 65 comma 5° della legge 247/2012 che prevede: “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli all’incolpato”.

Tale norma impone di operare una comparazione tra i differenti regimi sanzionatori succedutisi nel tempo, al fine di verificare se il nuovo è più favorevole all’incolpato del precedente. Il raffronto va eseguito nel caso di specie, con riferimento alle disposizioni del Codice deontologico che sanzionano la condotta addebitata dall’Ordine all’Avv. M. nei capi di incolpazione, condotta che si concreta nelle violazioni del dovere di adempimento del mandato e del dovere di informazione. Orbene, tali condotte risultano espressamente tipizzate nel nuovo Codice negli artt. 26, comma 3, e 27, comma 6, e sono sanzionate, a livello edittale, ognuna con la censura che può essere attenuata sino all’avvertimento ovvero aumentata fino alla sospensione non superiore ad un anno.

Trattasi di sanzione edittale più favorevole all’incolpata ma ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si deve necessariamente tener conto del complessivo

comportamento, rispetto al quale si devono condividere le valutazioni del COA di Venezia circa la gravità dello stesso, e, in particolare, la molteplicità delle violazioni, la permanenza delle stesse, l'atteggiamento dell'incolpata e il danno arrecato al cliente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 22 comma 2, lett. b) del vigente Codice deontologico forense, ritiene il Collegio che i connotati oggettivi e soggettivi della vicenda possano portare a ritenere congrua la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi nove .

La sanzione irrogata dal COA di Venezia può quindi essere confermata perché tutti i criteri di valutazione devono portare a ritenere congrua la sanzione inflitta che è coerente con la pluralità di violazioni ed è commisurata ai parametri di cui all'art. 20 del Codice Deontologico.

Pertanto, il ricorso proposto va rigettato

**P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

rigetta il ricorsi.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2015.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 10 maggio 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria